

Codice A1601A

D.D. 22 luglio 2016, n. 273

D.P.R. 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea". Comune di Giaglione. Proponente: Associazione Sportiva Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea". Comune di Giaglione (TO). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT 1110027 "Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea)".

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 21 aprile 2016 (prot. n. 12081/DB1601A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", ubicata nel Comune di Giaglione (TO);

l'AFV Val Clarea comprende al suo interno l'intero territorio del SIC IT1110027 "Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea)", individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

in particolare il SIC IT1110027, che ha un'estensione di 370 ha, si pone come obiettivo principale la salvaguardare dell'habitat 9120 "Faggete acidofile dell'Atlantico con *Ilex* e *Taxus* nel sottobosco" ed è caratterizzato da un territorio molto impervio costituito da formazioni forestali, boscaglie d'invasione e praterie;

nella relazione presentata il proponente dichiara che all'interno del SIC l'attività venatoria svolta dall'AFV, che riguarda quasi esclusivamente le specie di ungulati, è pressoché nulla a causa della sua difficile accessibilità per l'incolumità dei cacciatori e per il recupero degli animali abbattuti;

alla luce della Relazione presentata, si ritiene che l'attività venatoria dell'AFV Val Clarea sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno del SIC IT1110027 e con gli obiettivi di conservazione del SIC stesso.

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto oltre il previsto termine di conclusione del procedimento (19/6/2016), considerata la complessità tecnico amministrativa dell'istruttoria;

preso atto della Determinazione dirigenziale num. 308 del 05.05.2016 della Direzione Agricoltura Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura con la quale è stata già rinnovata la concessione dell'AFV di cui all'oggetto.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria “Val Clarea” (Comune di Giaglione, TO) a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'opera in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, che si intende qui integralmente richiamata, con particolare riferimento ai disposti di cui all'Allegato 1 della presente Determinazione nel quale sono riportate le principali “Misure di conservazione” in materia di attività venatoria (il testo completo del documento è scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>).

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Maria Molinari